CAMERA DEI DEPUTATI N. 1522

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAMBALE

Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri

Presentata il 26 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 luglio 1985, n. 409, ha istituito in Italia la professione sanitaria di odontoiatra. In sintesi questa legge prevede l'istituzione di un albo degli odontoiatri separato nell'ambito dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Nella sua stesura originaria la legge n. 409 del 1985 ricalcava fondamentalmente le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE, che regolano la suddetta professione nell'ambito della Comunità europea. Le successive modificazioni avvenute durante il dibattito parlamentare ed il ritardo di emanazione (anno 1985 rispetto al 1980, anno di istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) hanno reso possibile la proroga prevista dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471, e la sentenza della Corte costituzionale (Sentenza n. 100 del 1989), che ne hanno svilito il significato e la attuazione secondo quanto richiesto dalla Comunità europea.

Il riordino che attualmente si vuole dare alla materia, con l'istituzione dell'Ordine degli odontoiatri, deve necessariamente riprendere la logica unificatrice delle direttive CEE, integrandola con le colpevoli deroghe che nel frattempo sono state attuate in Italia.

Considerando che in applicazione del Trattato CEE è necessario riconoscere il diritto in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi nell'ambito comunitario, è fondamenteale che la legislazione renda assolutamente agevole ciò, tramite il riconoscimento immediato e puntuale degli esercenti la professione in via primaria ed esclusiva (laureati in odontoiatria e protesi dentaria), in quanto diretti destinatari delle direttive comunitarie prima e delle leggi italiane poi.

Altresì, in ragione della diversa formazione in campo odontoiatrico prevista in Italia già prima dell'emanazione delle Direttive CEE, vanno identificate le altre

figure in possesso di diverso titolo, che possono esercitare la professione odontoiatrica, così come prevede inequivocabilmente la stessa legislazione comunitaria.

Obiettivo altrettanto fondamentale è che si giunga alla formulazione di un dispositivo legislativo che non si presti a dubbi interpretativi, consentendo dal momento della sua emanazione un immediato e definitivo riconoscimento dell'esercente la professione sanitaria di odontoiatra in modo esclusivo e a tempo pieno.

Queste premesse sono fondamentali per la costituzione di un Ordine professionale indipendente e forte, garanzia di un corretto controllo deontologico della stessa professione. Pertanto, ad evitare le distorsioni e confusioni che si creerebbero ipotizzando per alcuni soggetti aventi diritto (medici chirurghi) la possibilità di una contemporanea iscrizione a due distinti ordini professionali, si ritiene utile proporre il principio della appartenenza ad un singolo ordine, nel contemporaneo rispetto dei diritti acquisiti. Della percorribilità di questa scelta ne sono convinte le maggiori associazioni di categoria del settore, oltre ad esserne valido esempio la diffusa legislazione di altri Stati membri CEE.

Si ritiene doveroso modificare gli allegati B e C della legge 24 luglio 1985, n. 409, aggiornandoli alla situazione attuale in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra, che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

2. Gli odontoiatri possono prescrivere i medicamenti, i farmaci, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessarie all'esercizio della professione ».

ART. 3.

1. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. In ogni provincia sono costituiti gli ordini provinciali degli odontoiatri.

2. Presso ciascun ordine provinciale è istituito un albo professionale degli odontoiatri, al quale sono iscritti gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra residenti nella provincia.

3. Per l'iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri è necessario essere cittadino italiano ed avere il pieno godimento dei diritti civili.

4. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

5. All'albo professionale degli odontoiatri hanno facoltà di iscrizione:

a) i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1979-1980, abilitati all'esercizio della professione, che dimostrino di aver esercitato lecitamente a titolo principale la professione di odontoiatra per tre anni consecutivi, negli ultimi cinque;

b) i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, che risultino aver optato per l'albo degli odontoiatri degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri entro il 31 dicembre 1991;

c) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione ed in possesso di diploma di specializzazione in odontostomatologia.

6. È vietata la contemporanea iscrizione all'ordine degli odontoiatri e all'ordine dei medici chirurghi. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 5 che volontariamente si iscrivono all'ordine degli odontoiatri rinunciano automaticamente all'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi; gli stessi, pur conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra, possono mantenere l'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi, con obbligo di comunicazione dell'esercizio della professione odontoiatrica all'ordine provinciale degli odontoiatri ».

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Sono organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri, con durata in carica di tre anni: l'assemblea provinciale degli iscritti all'albo, il consiglio direttivo provinciale, il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti ».

2. Il primo periodo dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente: « In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti e dei Collegi delle ostetriche ».

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, all'ordine degli odontoiatri si applica la normativa prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

4. Al fine di garantire la rappresentatività elettorale, nel semestre precedente la scadenza elettorale, gli ordini provinciali degli odontoiatri non accettano domande di iscrizione dei soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

5. Le incombenze di cui al regio decreto legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943, spettano all'ordine degli odontoiatri ».

ART. 5.

1. L'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 - 1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri sono riuniti nella Federazione

nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.

2. Sono organi della Federazione nazionale, con durata in carica di tre anni; il consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti.

3. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.

4. La Federazione nazionale è diretta da un comitato centrale composto da tredici membri. Il comitato centrale è eletto dal consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalle elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali tra gli iscritti agli albi provinciali degli odontoiatri ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentiti i presidenti degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nominano una commissione straordinaria composta dai tre iscritti anziani dell'albo provinciale degli odontoiatri, con l'incarico di costituire presso ogni ordine provinciale dei medici chirurghi, il nuovo ordine provinciale degli odontoiatri al quale possono iscriversi i soggetti indicati all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dell'articolo 3 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, dopo novanta giorni dall'istituzione del nuovo ordine provinciale degli odontoiatri, e non oltre i trenta giorni dalla scadenza di detto termine, la commissione straordinaria convoca l'assemblea degli iscritti all'ordine provinciale degli odontoiatri, per l'elezione del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del presidente provinciale.

4. Entro trenta giorni, il presidente provinciale anziano convoca in Roma, presso la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la riunione del consiglio nazionale de-

gli ordini degli odontoiatri per l'elezione del comitato centrale e del collegio dei revisori dei conti della Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri. Il comitato centrale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il Segretario ed il tesoriere.

5. Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini provinciali degli odontoiatri e la Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri possono fissare la loro sede presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e la Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, fatti salvi i diritti patrimoniali che si andranno a valutare.

ART. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Previa acquisizione della necessaria documentazione, e nei confronti di coloro che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico equivalenti alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, il Ministero della sanità rilascia inoltre il relativo attestato, valido ai fini della dispensa dalla pratica triennale di cui al primo comma del presente articolo ».

ART. 7.

1. L'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 20 - 1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea dall'anno accademico 1985-1986 e abilitati all'esercizio della professione, in possesso di diploma di specializzazione in ortognatodonzia o in chirurgia odontostomatologica, possono esercitare la professione di odontoiatra alle stesse condizioni dei laureati in medicina e chirurgia indicati al comma 5 dell'articolo 4 della presente legge ».

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le università italiane, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificano gli statuti delle scuole di specializzazione in ortognatodonzia e chirurgia odontostomatologica in rispetto degli articoli 4, 7 e 19 della direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, riguardanti i requisiti richiesti per l'accesso a dette scuole di specializzazione.

ART. 8.

1. Nell'allegato B alla legge 24 luglio 1985, n. 409, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* in Italia:

"diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria" accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria rilasciato dalla commissione di esame di Stato ».

2. Nell'allegato C), punto I Ortodonzia, della legge 24 luglio, 1985, n. 409, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« in Italia:

"titolo di specialista in ortognatodonzia" rilasciato dalle autorità competenti ».

3. Nell'allegato C, punto II Chirurgia odontostomatologica, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« in Italia:

"Titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica" rilasciato dalle autorità competenti ».

4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, notifica alla Comunità europea le modifiche di cui al presente articolo.

ART. 9.

1. Gli articoli 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati.